

DGR n. 25-12371 del 19 ottobre 2009

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione ed all'attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione ed alla determinazione delle tipologie d'intervento;

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all'articolo 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;

- la legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), in particolare l'articolo 6, consente alle Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle Regioni stesse, anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- lo Statuto della Regione Piemonte, articolo 10, riconosce e promuove il diritto all'abitazione;

- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 44/2000 (di seguito denominato in breve Programma casa) stabilendone un'attuazione articolata per bienni di intervento approvati dalla Giunta regionale;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009, successivamente integrata con deliberazione n. 51-11973 del 4 agosto 2009, ha approvato la programmazione del secondo biennio d'intervento del Programma casa ed ha definito i criteri di carattere generale e specifici per la selezione delle domande, i tempi per l'approvazione dei bandi e dei modelli di domanda, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti, per l'istruttoria comunale nonché per la formazione delle graduatorie di competenza regionale e l'assegnazione dei contributi;

- con determinazioni dirigenziali n. 433, 434, 435, 436 e 437 del 21 agosto 2009 sono stati approvati i bandi di concorso, i modelli di domanda e sono stati indicati i termini puntuali stabiliti con la sopra citata deliberazione;

atteso che in data 16 ottobre 2009 Federcasa Coordinamento regionale del Piemonte ha richiesto una proroga del termine del 19 ottobre 2009, previsto quale giorno ultimo per la presentazione delle domande;

considerato che tale richiesta può essere accolta prevedendo una proroga di quindici giorni dei tempi stabiliti con la DGR n. 16-11632 del 22 giugno 2009 sopra richiamata;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale;
con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prorogare di quindici giorni i tempi stabiliti con la DGR n. 16-11632 del 22 giugno 2009 di programmazione del secondo biennio del "Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012";

- di dare atto che, di conseguenza, i termini indicati nelle determinazioni dirigenziali n. 433, 434, 435, 436 e 437 del 21 agosto 2009 risultano così ridefiniti:

- a) 2 novembre 2009, termine entro il quale devono essere presentate le domande al Comune sede di intervento;
- b) 1° dicembre 2009, data entro la quale il Comune deve approvare l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- c) 11 dicembre 2009, data entro la quale il Comune trasmette alla Regione il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili a finanziamento;
- d) 15 gennaio 2010, data entro la quale la Regione formula le graduatorie delle domande ammesse e assegna i contributi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.